



PROVINCIA DI VITERBO

Servizio Trasporti

REGOLAMENTO PROVINCIALE AUTOSCUOLE E CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

Approvato con Deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 5 del 08 febbraio 2016





PROVINCIA DI VITERBO

Settore XI – Servizio Trasporti

REGOLAMENTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di autoscuola soggetto a vigilanza tecnica e amministrativa da parte della Provincia di Viterbo, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. e dei Centri di Istruzione Automobilistica.

Sono denominate autoscuole le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti .

Art.2 – Fonti normative

Si dà atto che la materia del settore è regolata dalle seguenti principali disposizioni:

- Art. 123 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada (di seguito cds)
- Art. 335 Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. - Norme sul procedimento amministrativo
- Legge 8 agosto 1991 n. 264 - Disciplina attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
- D.M. 17 maggio 1995 n. 317 - Regolamento disciplina attività autoscuole -
- D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento funzioni agli Enti locali ecc.
- D. Lgs 31.01.2007 n.7 – Misure urgenti per la tutela dei consumatori ecc.
- Decreto 8 luglio 1999 n. 432 - Modifiche al regolamento autoscuole
- Legge 29 luglio 2010 n. 120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale
- D.M. 26.01.2011 n.17 – Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola
- D. Lgs 18 aprile 2011 n. 59 - – Attuazione direttive...patente di guida...
- D.M. 10.01.2014 n. 30 – Regolamento recante modifiche alla disciplina delle autoscuole e dei corsi di formazione ecc.

Inoltre, è necessario fare riferimento al "Parere Consiglio di Stato n. 04514 del 7 dicembre 2011" con il quale sono stati chiariti gli aspetti controversi acclarati in sede di prima applicazione della legge di modifica del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7 "misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle



attività economiche e la nascita di nuove imprese”, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40.

Ai sensi dell'art. 105 comma 3 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 123 comma 2 del cds, sono conferite alle Province le competenze in materia di vigilanza tecnica e amministrativa sulle autoscuole e l'applicazione delle sanzioni espressamente previste e di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

Art. 3 – Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica alle attività delle scuole per l'educazione stradale, l'istruzione, la formazione e l'addestramento dei conducenti dei veicoli a motore, denominate “Autoscuole” e si applica anche ai Centri di Istruzione Automobilistica di cui al successivo articolo 11.

Art. 4 - Tipologia delle autoscuole

1. Per effetto della modifica all'art. 123 del Codice della strada, apportata con legge n. 120 29 luglio 2010 , il comma 7 testualmente recita: “L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria.

2. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto sopra disposto, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola, che intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge.

3. Le autoscuole possono effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti, in attuazione delle disposizioni ministeriali vigenti.

4. Le autoscuole, oltre ad esercitare l'attività di cui al comma 1, possono svolgere attività di educazione stradale per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, anche presso le sedi scolastiche.

5. Le autoscuole possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica per il conseguimento ed il rinnovo della carta di qualificazione dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E.

6. Le autoscuole possono svolgere altresì i corsi di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto su strada di merci pericolose.

7. Le autoscuole possono svolgere anche i corsi di formazione iniziale e periodica per gli insegnanti di teoria e per gli istruttori alla guida delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica, secondo le disposizioni impartite dal Ministro dei Trasporti e dalla Regione Lazio (formazione professionale).

8. Le autoscuole possono organizzare i corsi di aggiornamento, con rilascio di relativo attestato di frequenza, che consentono di recuperare i punti delle patenti di guida, del certificato di abilitazione professionale di tipo KB e della carta di qualificazione del conducente.



9. La durata e le modalità di svolgimento dei corsi sono stabilite dal Ministero dei Trasporti.

10. Le autoscuole svolgono in via esclusiva gli adempimenti connessi alla effettuazione dell'esame per conducenti di veicoli a motore.

11. Le autoscuole, senza dovere conseguire l'autorizzazione di cui alla Legge n. 264/1991, possono svolgere attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle patenti per la guida di motoveicoli e di autoveicoli, i certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, i certificati di abilitazione professionale di tipo KB, i certificati di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, le carte di qualificazione dei conducenti.

12. All'esercizio, da parte delle autoscuole, delle attività di cui alla legge n. 264/1991 si applicano le norme espressamente previste e quelle contenute nel "Regolamento per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".

13. Secondo quanto stabilito dal parere del Consiglio di Stato n. 04514/2011, il concetto di esclusività dell'attività di autoscuola si applica al solo soggetto titolare e non all'attività in sé, vale a dire che un unico soggetto può avere la titolarità di un' unica autoscuola anche con più sedi secondarie e che nell'ambito dell'autoscuola possono svolgersi anche altre attività consentite e compatibili, come l'attività di scuola nautica, tutte, comunque, nel rispetto dei requisiti e della normativa vigente.

Art. 5 – Inizio attività di autoscuola e requisiti del titolare

1. Per poter iniziare l'attività di autoscuola occorre presentare alla Provincia di Viterbo una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (di seguito S.C.I.A.) ed essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. La S.C.I.A. deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio Autoscuole della Provincia di Viterbo, da persona fisica che abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta, sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione all'insegnamento di teoria e istruttore di guida con almeno esperienza biennale effettiva, maturata negli ultimi cinque anni.

3. Possono presentare la S.C.I.A. persone fisiche e giuridiche come appresso rappresentate:

il titolare della impresa, in caso di persona fisica;

il legale rappresentante, in caso di persona giuridica;

il socio amministratore che abbia la legale rappresentanza, nel caso di società senza personalità giuridica.

4. I soggetti di cui sopra devono avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola.

5. Nel caso di persona giuridica, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, ad eccezione della capacità finanziaria che resta in capo al soggetto giuridico.



6. La segnalazione certificata di inizio attività non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione, secondo le prescrizioni dell'art. 120 del cds.

7. La Provincia di Viterbo provvede ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati nella S.C.I.A. ed a verificare l'idoneità dei locali con apposito sopralluogo effettuato dalla Polizia Provinciale, nei trenta giorni successivi al ricevimento della S.C.I.A.

8. L'attività non può essere iniziata prima della verifica da parte della Provincia della sussistenza dei requisiti dichiarati (art. 123 comma 7 bis del Codice della Strada).

Art.6 – Capacità finanziaria

1. Le imprese individuali e le società che intendono svolgere l'attività di autoscuola, dovranno dimostrare, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 17 maggio 1995 n. 317 e D.M. 10 gennaio 2014 n. 30, di avere adeguata capacità finanziaria mediante una delle seguenti forme:

- attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche secondo lo schema indicato dall'art. 2 comma 2 del D.M. 17 maggio 1995, n. 317 e D.M. 10 gennaio 2014 n. 30, di importo pari ad € 25.822,84, rilasciata da aziende o istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a euro 2.582.284,50
- certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a euro 51.645,69

2. Per le società, il possesso di adeguata capacità finanziaria, deve essere riferito alla persona giuridica.

Art. 7 - Locali

1. Ai sensi dell'art.3 del D.M. 317/95 e D.M. 10 gennaio 2014 n. 30, i locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione, per essere riconosciuti idonei dalla Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dovranno avere le seguenti minime caratteristiche, fatto salvo il rispetto delle normative riguardanti l'accesso dei diversamente abili:

- a) un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie, antistante l'aula oppure laterale alla stessa, con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, areati ed illuminati (anche con ventilazione forzata)

2. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola.

3. Ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.M. 317/95 e D.M. 10 gennaio 2014 n. 30, i criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del richiamato Decreto, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 264/91; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto.



4. Sono altresì esenti dall'applicazione del disposto di cui sopra, le attività iniziate antecedentemente all'entrata in vigore del Decreto che conseguano nuova autorizzazione per mera variazione della ragione sociale.

Art. 8 – Arredi ed attrezzature

Come previsto dall'art. 4 del D.M. 17 maggio 1995 N. 317 e D.M. 10 gennaio 2014 n. 30 l'arredo dell'aula d'insegnamento è costituita almeno dai seguenti elementi:

- una cattedra ed un tavolo per l'insegnante
- una lavagna di m. 1,10x80 o lavagna luminosa
- posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula.

Art.9 - Materiale didattico

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è elencato nell'art.5 del D.M. 317/95 e D.M. 10 gennaio 2014 n. 30 e deve comprendere almeno:

- a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali (segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, segnaletica luminosa);
- b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
- c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
- d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
- f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
- g) tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa di iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
- h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta, pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa d'iniezione sezionata.

2. Inoltre, le autoscuole che non aderiscono ad un centro d'istruzione, sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti:

- i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
- j) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
- k) elementi frenanti sia per il freno misto sia quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

3. Se le autoscuole dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computers, possono essere adeguatamente ridotte le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma precedente, fermo restando l'obbligo per quelle indicate ai punti a), c), e), i) ed il materiale didattico previsto ai punti h) e k).

4. Le autoscuole possono, altresì, attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi.

Art. 10 – Parco veicolare



1. I veicoli utilizzati per effettuare le esercitazioni e gli esami di guida sono prescritti dal D.Lgs. n. 59/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
 2. Per "parco veicolare" si intende l'insieme dei veicoli in disponibilità giuridica dell'autoscuola ed utilizzati per l'effettuazione delle esercitazioni e degli esami di guida.
 3. Tutti i veicoli sono muniti di cambio di velocità manuale o automatico e, ad eccezione di quello necessario per il conseguimento della patente di categoria A e A1, di doppio comando relativo almeno alla frizione ed al freno: tali dotazioni devono risultare dalla carta di circolazione.
 4. Dalla carta di circolazione dei veicoli necessari per il conseguimento della patente di categoria C e C-E, ad eccezione dell'autobus, oltre che l'uso esclusivo "autoscuola", deve risultare l'uso speciale, ai sensi dell'art. 54, lett. g), del C.d.S (codice della strada) in quanto veicoli attrezzati conformemente alle disposizioni ministeriali.
- Nell'uso "autoscuola" è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami e la circolazione avente come scopo incombenze relative alla attività.
5. I veicoli necessari per il conseguimento della patente di categoria A, A1 e B possono essere utilizzati ad uso privato, purché per essi si rinunci alla agevolazione fiscale sulla tassa di possesso e, per quanto riguarda i veicoli necessari per il conseguimento della patente di categoria B, i doppi comandi dovranno essere resi inoperanti.
 6. Tutti i veicoli sono immatricolati, anche tramite contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, a nome del titolare dell'attività di autoscuola; i suddetti veicoli possono essere utilizzati presso autoscuole facenti capo ad un unico titolare di attività di autoscuola, purché sia rispettato, per ciascuna autoscuola, il numero minimo previsto dalle norme vigenti.
- Per i motocicli ed i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.
7. Tutti i veicoli dovranno avere copertura assicurativa ad uso scuola guida, per quanto riguarda sia le esercitazioni di guida sia l'effettuazione degli esami, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.
 8. I veicoli inseriti nel parco veicolare dovranno riportare un contrassegno con la scritta "SCUOLA GUIDA", avente le caratteristiche previste dall'art. 334, del D.P.R. n. 495/1992.
 9. Per l'effettuazione delle esercitazioni e degli esami di guida, salvo quanto previsto al successivo comma 12, non potranno essere utilizzati veicoli non presenti nel parco veicolare dell'autoscuola.
 10. In caso di impossibilità, per imprevisti motivi tecnici, di utilizzare veicoli del proprio parco veicolare, l'autoscuola può impiegare, in via eccezionale, per le esercitazioni e per gli esami di guida, veicoli appartenenti al parco veicolare di altra autoscuola o centro d'istruzione.
 11. Nei casi di cui al comma precedente, il titolare deve darne preventiva comunicazione all'ufficio competente in materia di trasporti della Provincia, allegando carta di circolazione, contratto di assicurazione ed altra documentazione ritenuta eventualmente utile ad accertare l'idoneità del veicolo, dandone comunicazione all'ufficio provinciale della motorizzazione civile, incaricato di effettuare le prove d'esame.
 12. E' altresì ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo, o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso, per le esercitazioni, per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie A, A1, delle categorie speciali e della categoria B-E, nonché per le revisioni delle patenti di categoria A1, A e B.
 13. Gli obblighi di cui al presente articolo costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento dell'attività di autoscuola ed il loro mancato rispetto comporta la sanzione della sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento.



14. La Provincia mette gratuitamente a disposizione delle autoscuole una vettura multi adattata per le esercitazioni e gli esami di guida per portatori di handicap. L'utilizzo della vettura è regolato da apposita convenzione stipulata con l'autoscuola che avanza la richiesta su modello redatto dalla Provincia.

Art. 11 – Centri di Istruzione Automobilistica

1. Due o più autoscuole autorizzate possono consorziarsi secondo il disposto dell'art.2602 del Codice civile e seguenti, e costituire un Centro di Istruzione Automobilistica.
2. Le autoscuole consorziate presentano istanza di riconoscimento del Centro di Istruzione Automobilistica alla Provincia, previa comunicazione:
 - a. della denominazione delle autoscuole che aderiscono al consorzio;
 - b. dell'ubicazione della sede del Centro di Istruzione;
 - c. del responsabile del Centro di Istruzione;
 - d. delle generalità degli insegnanti.
3. Ai fini del riconoscimento del Centro di Istruzione Automobilistica, il consorzio dovrà trasmettere alla Provincia, allegati alla domanda, l'atto costitutivo e la planimetria dei locali, in scala 1:100, vidimata da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie, nel caso in cui il Centro di Istruzione effettui anche i corsi teorici e pratici.
4. Il responsabile del Centro deve essere in possesso dei requisiti prescritti per il titolare di autoscuola.
5. Il Centro di Istruzione Automobilistica è dotato degli insegnanti, delle attrezzature didattiche e dei veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole che vi aderiscono; il personale docente ed i mezzi in disponibilità, sono sottoposti alle stesse disposizioni emanate per le autoscuole.
6. Le autoscuole autorizzate e consorziate che demandano al centro di istruzione parte dell'insegnamento sia teorico sia pratico, possono ridurre le corrispondenti dotazioni di personale e di attrezzature.
7. Il responsabile del Centro di Istruzione Automobilistica comunica alla Provincia in via preventiva, le attività didattiche e, entro trenta giorni dal verificarsi, qualsiasi variazione intervenuta sul personale, sui veicoli e sulle attrezzature didattiche.
8. I centri di istruzione non possono iscrivere direttamente gli allievi ai corsi di teoria e/o pratica, poiché vi possono confluire soltanto allievi iscritti presso le autoscuole consorziate e ciò dovrà risultare dagli appositi registri.
9. Ai fini del riconoscimento, la sede del centro di istruzione non può ricadere in comuni diversi da quelli in cui operano le autoscuole consorziate. Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a Province diverse e limitrofe a quella in cui è ubicato il centro di istruzione, il riconoscimento è effettuato dalla Provincia sul cui territorio è situata la sede del centro.



Art.12 – Insegnanti e istruttori

1. Il personale didattico dell'autoscuola è costituito da soggetti abilitati come insegnanti di teoria o istruttori di guida oppure da soggetti che cumulino entrambe le abilitazioni.
2. L'abilitazione, così come indicata al comma 1, è comprovata da apposito attestato, ottenuto a seguito del superamento del relativo esame.
3. L'autoscuola deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida ed un insegnante di teoria oppure un soggetto che cumuli entrambe le funzioni.
4. L'autoscuola che intende tenere i corsi per il recupero dei punti della patente di guida, deve impiegare personale che abbia svolto l'attività di insegnante di teoria per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti la data di inizio del corso stesso (Decreto Ministero Infrastrutture del 29.07.2003 Art. 3 comma 1). Il periodo di insegnamento come sopra indicato sarà computato a far data dal rilascio della tessera di riconoscimento e dovrà essere documentata la durata effettiva di almeno i tre anni previsti.
5. L'autoscuola deve disporre, inoltre, di almeno un altro istruttore di guida, oltre a quanto previsto dal comma 3, quando risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno solare. Da tale computo vanno esclusi gli allievi demandati al Centro, i candidati ai C.A.P. di tipo KB, i candidati al C.F.P., i candidati alla C.Q.C. ed i candidati alla revisione della patente.
6. Nel corso dell'attività di autoscuola e comunque ai fini del rilascio della tessera di riconoscimento sarà verificato il mantenimento della patente di guida e dell'abilitazione professionale, della formazione periodica nonché dell'eventuale nulla osta del datore di lavoro primario, ove sussista altra occupazione.
7. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.
8. Qualora, a seguito di un provvedimento emesso dall'Autorità competente, all'insegnante e/o all'istruttore venga sospesa, ritirata o comunque perda efficacia la patente di guida, ovvero non sia verificato uno dei requisiti prescritti, l'interessato deve informare immediatamente il titolare dell'autoscuola o il Responsabile del Centro presso i quali presta la propria attività che entro quindici giorni dovrà darne comunicazione all'ufficio competente in materia di trasporti della Provincia di Viterbo.
9. Nei casi indicati al comma precedente, l'ufficio competente in materia di trasporti della Provincia di Viterbo emette immediata diffida al personale didattico interessato dall'esercitare l'attività di istruttore per tutto il tempo in cui permarrà l'inidoneità alla professione.
10. Qualora l'autoscuola resti sprovvista di uno dei soggetti di cui al comma 3, ed abbia comprovata impossibilità di sostituirlo, il titolare, al fine di assicurare il regolare funzionamento della stessa, può avvalersi, quale supplente temporaneo e per un periodo non superiore a sei mesi, di un insegnante o un istruttore, regolarmente abilitato, di altra autoscuola o Centro, con l'obbligo di darne semplice comunicazione all'ufficio competente in materia di trasporti della Provincia di Viterbo, che prendendone atto, provvederà ad emettere la relativa autorizzazione.



11. Sia la disposizione di cui al comma 5, che l'impiego da parte di un'autoscuola di insegnanti o istruttori regolarmente abilitati, costituiscono norme per il regolare funzionamento dell'attività di autoscuola, la cui violazione comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 23, del presente Regolamento.

12. Nel caso di impiego da parte di un'autoscuola di insegnanti o istruttori non regolarmente abilitati, l'ufficio competente in materia di trasporti della Provincia di Viterbo emetterà atto di diffida analogo a quello previsto dal comma 9. L'eventuale inottemperanza alla disposizione è causa di sospensione dell'attività di autoscuola ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento.

13. Ferma restando la denuncia all'Autorità Giudiziaria, qualora si ravvisino gli estremi dell'art. 348 del Codice Penale, chiunque, insegna teoria nell'autoscuola o istruisce alla guida su veicoli dell'autoscuola senza essere a ciò abilitato, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 23 del presente Regolamento..

14. Gli insegnanti ed istruttori per esercitare l'attività presso un'autoscuola devono essere autorizzati dalla Provincia, che verificherà il possesso dei seguenti requisiti:

a. per gli insegnanti di teoria:

- possesso della patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale.
- possesso del certificato di idoneità professionale e formazione periodica

b. per gli istruttori di guida:

- possesso della patente di guida comprendente la categorie A e DE ovvero A e D;
- possesso del certificato di idoneità professionale e formazione periodica

15. Gli insegnanti e gli istruttori, per poter essere autorizzati a svolgere l'attività, devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 120 comma 1 del cds per il rilascio della patente di guida. Tali requisiti sono altresì richiesti per il rilascio dell'abilitazione di insegnante di teoria e di istruttore di guida (articoli 1 e 6 del D.M. n. 17/2011) e devono essere permanenti.

16. L'autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi (art.8 comma 4 del D.M. 17 maggio 1995 n. 317).

17. La circolare 80 del 13 maggio 1988 emanata dalla Direzione Generale MCTC prevede che è possibile utilizzare a tempo parziale presso le autoscuole personale avente già un altro rapporto di lavoro pubblico o privato purché il datore di lavoro primario rilasci apposito nulla osta. Per detto personale dovranno essere ottemperati tutti gli obblighi previdenziali e fiscali.

18. L'organico dell'autoscuola può essere costituito anche esclusivamente da insegnanti ed istruttori a tempo parziale (circolare 17/96 Direzione Generale MCTC). Per quanto riguarda i corsi di formazione del personale docente delle autoscuole e dei Centri di istruzione automobilistica si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto del 26 gennaio 2011 n. 17, integrato con D.M. 10 gennaio 2014 n. 30



19. In casi di dismissione del personale insegnante dall'autoscuola è necessaria una comunicazione scritta da parte del titolare dell'autoscuola, indirizzata alla Provincia, nonché la restituzione del titolo autorizzativo.

20. Qualora l'autoscuola abbia iscritto e direttamente presentato agli esami allievi in numero superiore a 160 nell'anno, ad eccezione di quelli inviati al centro d'istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e di revisione delle patenti, dovrà avere un ulteriore istruttore di guida.

21. Anche il centro d'istruzione che impartisce lezioni di guida o che nel corso dell'anno prende in carico e presenti agli esami per il conseguimento della patente più di 160 allievi, dovrà disporre di almeno due istruttori di guida.

22. Gli istruttori di guida possono esercitare la propria funzione fino al compimento dei 68 anni purché non siano sopraggiunte limitazioni. Ai sensi del Decreto 8 luglio 1999 n. 432, gli istruttori possono svolgere le proprie funzioni, purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE.

23. Conversione militare (Art. 138 comma 6 - D.L. 285/92)

L'abilitazione militare ad istruttore di guida può essere convertita senza esame, entro un anno dal congedo o dalla cessazione del servizio, in analogo attestato di abilitazione civile. Il richiedente deve comunque essere in possesso di patente di guida comprendente le categorie A e D ovvero A e DE poiché la normativa militare consente il rilascio dell'abilitazione ad istruttore anche a chi è titolare di patente di categoria inferiore. E' tuttavia possibile conseguire le suddette categorie successivamente al congedo, sempre nel termine massimo di un anno. Il richiedente dovrà avanzare richiesta con modello predisposto dalla Provincia che rilascerà apposita attestazione.

Art. 13 – Responsabilità professionale e personale esecutivo

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di autoscuola grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, sui soci in possesso dei requisiti richiesti.

2. Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, l'impresa o la società può avvalersi di dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) non abbia riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575 (omicidio), 624 (rapina), 628 (furto), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione), e 648bis (riciclaggio) del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

b) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

c) non sia stato interdetto o inhabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.



3. Il titolare di impresa individuale, i soci in caso di società ed il personale dipendente adibito ad adempimenti anche puramente esecutivi presso uffici pubblici, dovranno essere dotati, per l'accesso ai suddetti uffici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia. Per ottenere il tesserino occorre presentare apposita istanza in bollo.

Art.14 – Documentazione obbligatoria

1. Le autoscuole ed i centri di istruzione devono curare la tenuta dei documenti di cui appresso, vidimati dal Settore Trasporti della Provincia di Viterbo:

- a) registro di iscrizione contenente la data di iscrizione e generalità degli allievi; estremi delle autorizzazioni per l'esercitazione alla guida; data ed esito degli esami di teoria e di guida;
- b) registro degli allievi trasferiti dalla autoscuola al centro di istruzione
- c) libro giornale, come previsto dalla legge n.264/91, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza per la circolazione dei veicoli a motore, secondo le norme specifiche, che regolano la materia.

2. I documenti di cui alla lettera b) del precedente comma, devono essere redatti e tenuti dal centro di istruzione automobilistica in relazione all'insegnamento teorico e pratico o solo teorico o solo pratico, degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro, è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.

3. Il centro di istruzione provvede a riportare in apposito registro le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate, annotando la rispettiva provenienza e tutte le altre indicazioni contenute alla lettera a) del presente articolo.

4. Il registro di iscrizione per l'ammissione all'esame di teoria e di guida degli allievi delle autoscuole deve essere conforme ai modelli allegati al D.M. n.317/95.

Art.15 Trasformazione e variazione assetto societario

1. Le imprese che esercitano l'attività di autoscuola devono comunicare alla Provincia di Viterbo ogni variazione o trasformazione dell'assetto dell'impresa stessa, quali, a titolo esemplificativo, recesso di soci, subentro di nuovi soci, trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, trasformazione di forme societarie, variazione della denominazione sociale, ...

2. Il requisito della capacità finanziaria deve essere nuovamente dimostrato nel caso in cui sia intervenuta una modifica che abbia comportato la costituzione di una nuova entità giuridica.

3. In caso di trasformazione della forma societaria o cambio titolarità, le autoscuole dovranno adeguarsi alla normativa attualmente in vigore:

- le autoscuole di tipo "B" dovranno integrare le proprie dotazioni con quelle necessarie per il rilascio delle patenti di qualsiasi categoria;
- le autoscuole con più sedi dovranno avere un responsabile didattico per ogni sede secondaria.

Inoltre nel caso in cui a seguito della trasformazione cambi il titolare/rappresentante legale/ socio accomandatario/ socio amministratore che gestisce l'autoscuola, il soggetto



che subentra dovrà essere in possesso di tutti i requisiti attualmente previsti dall'art. 123 cds, compresa la patente D-E .

Art. 16 – Trasferimento locali

L'autoscuola che intende trasferire la propria sede deve comunicarlo preventivamente alla Provincia di Viterbo utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Autoscuole. La Provincia provvede ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati nella comunicazione. L'attività può essere iniziata nei nuovi locali solo dopo il sopralluogo eseguito dalla Provincia per verificarne l'idoneità. Non verrà consentito l'esercizio dell'attività in locali che non abbiano i requisiti oggi richiesti dalla normativa vigente, anche se l'autoscuola era già stata in precedenza autorizzata.

Art. 17 – Apertura seconda sede

1. E' possibile aprire ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola presentando alla Provincia di Viterbo apposita S.C.I.A. per ciascuna "ulteriore" sede.

2. Per ciascuna sede deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare; nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente legale rappresentante o amministratore, che sia in possesso degli stessi requisiti richiesti al titolare dell'autoscuola.

Art. 18 – Cessazione attività

1. La cessazione dell'attività di autoscuola deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Viterbo.

2. Le Autoscuole autorizzate prima dell'entrata in vigore della Legge 2 aprile 2007 n. 40 e quindi ancora in possesso della "autorizzazione" dovranno anche restituire il titolo autorizzativo (in originale) e tutti i tesserini del personale docente.

Art. 19 - Cessione attività

1. In caso di cessione dell'attività di autoscuola, il soggetto che acquista l'attività deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Viterbo l'avvenuta cessione.

Contestualmente alla comunicazione della cessione deve essere presentata, dal soggetto che cessa, la comunicazione di cessazione attività.

2. Nel caso in cui i locali dell'autoscuola oggetto di cessione dell'attività, non fossero in possesso dei requisiti oggi richiesti dalla normativa vigente , il soggetto che acquista l'attività dovrà aver provveduto ad effettuare i lavori necessari a rendere i locali idonei oppure, nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essersi dotato di nuovi locali aventi i requisiti richiesti.

3. L'idoneità dei locali verrà verificata dai funzionari della Provincia con apposito sopralluogo.

Art. 20 – Sospensione volontaria dell'attività

1. Per comprovati e gravi motivi, il titolare dell'attività di autoscuola può sospendere volontariamente l'esercizio per un periodo non superiore a dodici mesi continuativi, previa comunicazione all'Ufficio competente della Provincia.



2. Trascorso il periodo di sospensione, l'attività potrà essere ripresa previa mera comunicazione alla Provincia, purché non siano intervenute variazioni al precedente esercizio.

Art.21 – Orario di apertura

1. Il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola autorizzata o del Centro di Istruzione automobilistica, comunicano al competente Ufficio della Provincia gli orari di apertura e quelli delle lezioni, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e per ogni variazione successiva.
2. Agli orari delle lezioni deve essere data la massima pubblicità, tramite avviso apposto in maniera leggibile sia all'interno dell'autoscuola che all'esterno.
3. All'esterno della autoscuola deve essere apposto, in modo ben visibile, avviso al pubblico dell'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio, della data di inizio e di fine ferie ed ogni altra comunicazione di pubblica utilità circa la continuità dell'attività gestita.
4. La sospensione temporanea dell'attività, a qualsiasi titolo, o le variazioni degli orari di lezione e di apertura degli uffici al pubblico, andranno comunicate tempestivamente alla Provincia.
5. Il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola dovrà comunicare il periodo di chiusura per ferie, prima dell'inizio dello stesso.
6. Il rispetto delle disposizioni impartite con il presente articolo, garantisce il regolare funzionamento dell'attività dell'autoscuola. Il mancato adempimento di quanto ivi disposto implica l'applicazione dei provvedimenti disciplinari e delle sanzioni amministrative di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

Art.22 - Pubblicizzazione delle attività

1. All'interno dei locali della autoscuola e dei Centri di Istruzione, deve essere apposta in modo ben visibile, un'apposita tabella, contenente il nome del titolare ed il riferimento al Dirigente del competente Servizio Trasporti della Provincia, per eventuali reclami.

Art.23 – Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza amministrativa e tecnica sulle autoscuole, è esercitata dalla Provincia, tramite i Funzionari preposti al Settore competente in materia di Trasporti e/o per tramite della Polizia Provinciale.
2. La vigilanza amministrativa si esplica con l'accertamento della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di autoscuola e centri istruzione automobilistica e su quelli prescritti in capo al legale rappresentante, responsabile didattico e personale insegnante oltre alla regolarità della tenuta dei registri .
3. La vigilanza tecnica viene esercitata relativamente a:
 - a. capacità didattica del personale;
 - b. efficienza e completezza delle attrezzature;
 - c. rispondenza dei veicoli alle norme legislative e regolamentali;
 - d. permanenza della idoneità dei locali;
 - e. percentuale degli allievi che non hanno superato la prova d'esame nell'arco di sei mesi;
 - f. percentuale degli allievi che si sono prenotati ma non sono stati presenti agli esami;
 - g. regolare esecuzione dei corsi;



- h. rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 123 del Codice della Strada, in particolare per quanto riguarda il mantenimento del requisito della capacità finanziaria e sull'abusivismo.
4. Le visite ispettive devono sempre concludersi con un apposito verbale sia in caso di esito negativo sia in caso di esito positivo. In ipotesi di accertate irregolarità, queste devono essere immediatamente contestate al titolare o al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile delegato, mediante consegna di copia del verbale che dovrà essere sottoscritto per ricevuta o mediante invio di copia del verbale tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il mancato rispetto delle prescrizioni di legge e di quanto disposto con il presente Regolamento, comporta, a seconda della gravità della violazione accertata, i provvedimenti di:
- a. censura;
 - b. diffida;
 - c. sospensione dell'attività;
 - d. chiusura dell'esercizio.
6. L'attività è sospesa per un periodo da 1 a 3 mesi, quando:
- a. l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
 - b. il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti e degli istruttori che non siano più ritenuti idonei;
 - c. il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'Ufficio competente della Provincia di Viterbo.
7. E' disposta la chiusura dell'attività quando:
- a. siano venuti meno la capacità finanziaria ed i requisiti morali del titolare;
 - b. venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
 - c. siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
8. Chiunque gestisce un'autoscuola senza averne titolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10,000,00 ad € 15,000,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dall'Ufficio competente della Provincia
9. Chiunque insegna teoria nelle scuole o istruisce alla guida sui veicoli delle autoscuole senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155 a € 624 (art.123, comma 12 decreto legislativo 285/92) .
10. Il mancato rispetto delle norme regolamentali per quanto attiene alla continuità, alla pubblicità degli avvisi e alla correttezza dell'esercizio dell'attività di autoscuola, secondo quanto disposto ai precedenti articoli 14, 21, 22, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,65 a € 258,23.
11. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione, gli interessati possono far pervenire al Dirigente del Servizio Trasporti, scritti difensivi e/o chiedere di essere ascoltati personalmente. Il Dirigente, qualora reputi fondato il ricorso, emette motivata determinazione di archiviazione. In caso contrario, si dovrà procedere alla oblazione della sanzione irrogata, entro i sessanta giorni successivi alla data di contestazione o alla notifica degli estremi della violazione.



12. Il pagamento dell'importo indicato dovrà essere effettuato mediante versamento sull'apposito c/c postale della Provincia di Viterbo per tramite del Servizio di Tesoreria e dovrà contenere la specifica dell'oblazione, nella causale.

Art.24 – Contributo alle spese di istruttoria

In ragione dei costi posti a carico delle Province per l'esercizio delle funzioni conferite, viene richiesto agli interessati un contributo *una tantum* per le spese di istruttoria, non inferiore agli importi appresso indicati per ciascun procedimento:

- cessione attività	€ 30,00	
- rilascio tesserini di riconoscimento	€ 10,00	
- istruttoria, sopralluogo e verifica requisiti, locali ed attrezzature		€ 30,00
- conversione abilitazione militare	€ 20,00	
- duplicato tesserino	€ 10,00	
- apertura centro d'istruzione	€ 103,20	+ € 30,00

Art.25 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare con la quale è stato adottato; le disposizioni ivi contenute, sostituiscono ogni altra disposizione regolamentare impartita da questa Provincia sulla stessa materia.

Art.26 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa. Il Dirigente del Settore Trasporti provvederà ad emanare adeguate circolari in tutti quei casi in cui la normativa lascia dubbi interpretativi.



APPENDICE

TIPOLOGIE DEI CORSI DI INSEGNAMENTO

1. Le autoscuole ed i Centri possono organizzare i corsi di insegnamento, che sono distinti in corsi "normali" e corsi "speciali".
2. I corsi "normali" servono alla preparazione dei candidati, ai fini del conseguimento delle patenti di categoria A1, A, B, C, D, E, A1 speciale, A speciale, B speciale, C speciale e D speciale.
3. I corsi "speciali" sono mirati:
 - a) al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
 - b) al conseguimento della patente di categoria A, qualora il candidato sia in possesso di una patente di guida di altra categoria;
 - c) al conseguimento della patente di categoria B, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria A;
 - d) al conseguimento della patente di categoria D, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria B o C;
 - e) al conseguimento della patente di categoria C, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria B o D;
 - f) al conseguimento della patente di categoria E, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria B, C o D;
 - g) per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente;
 - h) al conseguimento del C.A.P. di tipo KB;
 - i) al conseguimento e al mantenimento della C.Q.C.;
 - j) al conseguimento del C.F.P.;
 - k) alla educazione stradale degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;
 - l) all'aggiornamento dei conducenti, in attuazione delle disposizioni emanate dal competente Ministero;
 - m) al recupero dei punti per la patente di guida, del C.A.P. di tipo KB e della C.Q.C.;
 - n) alla formazione iniziale e periodica degli insegnanti di teoria e degli istruttori alla guida delle autoscuole e dei Centri di istruzione automobilistica.

DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI TEORIA

1. La durata dei corsi di teoria è distinta secondo la tipologia come sopra individuata e le lezioni devono durare almeno un'ora.
2. I corsi "normali" devono avere durata come di seguito indicato:
 - a) almeno venti ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria A1, A e A speciale;
 - b) almeno venti ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria B e B speciale;
 - c) almeno venti ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C, D, E, C speciale e D speciale.
3. I corsi "speciali" devono avere durata come di seguito indicato:
 - a) almeno cinque ore di lezioni di teoria per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria, ad eccezione dei casi in cui per il conseguimento della patente è sufficiente solo l'esame pratico;



- b) almeno dieci ore per i corsi individuati nella tipologia alla lett. g);
 - c) secondo le disposizioni ministeriali per gli altri corsi.
4. I corsi di cui al presente articolo dovranno essere tenuti presso la sede della autoscuola autorizzata.
5. La violazione della durata minima di ciascuna lezione di teoria o dei corsi di cui ai commi precedenti comporta una formale disposizione in merito da parte della struttura competente in materia di trasporti della Provincia, se commessa per la prima volta.
- La reiterazione delle violazioni di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 23 del presente regolamento.

DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI GUIDA

1. La determinazione del numero di esercitazioni alla guida, che non devono durare meno di 30 minuti, sono lasciate al giudizio del Responsabile Didattico dell'autoscuola o al Responsabile del Centro.
2. La violazione della durata minima di ciascuna esercitazione di guida comporta una formale disposizione in merito da parte della struttura competente in materia di trasporti della Provincia, se commessa per la prima volta.
- La reiterazione della violazione di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

